

L'ASSICURAZIONE IN CHIARO

POLIZZE DORMIENTI:

cosa sono,
cosa fare





Responsabile del progetto
Giacomo Carbonari

Redazione testi ed editing
Luigi Di Falco
Carlo Conforti
Riccardo Perazzelli
Matteo Avico

Grafica e illustrazioni
Donatella Novelli

Contenuti aggiornati a settembre 2019
Anno di pubblicazione 2019

Copyright Forum ANIA - Consumatori
La riproduzione anche parziale di testi e disegni della presente pubblicazione è
consentita solo citando la fonte.

Le polizze interessate

1

Le polizze vita consentono alle famiglie italiane di avere una valida alternativa all'impiego dei propri risparmi - con rendimenti contenuti ma sicuri - o di far fronte a eventi estremi.

Esistono infatti coperture di diversi tipi: le più diffuse sono essenzialmente forme di investimento caratterizzate da un rendimento minimo garantito; altre sono connesse a fondi d'investimento senza garanzie finanziarie; altre ancora sono una combinazione delle due; infine, ci sono le polizze mirate esclusivamente a far fronte alle conseguenze della morte dell'assicurato, garantendo in tal caso alla famiglia superstite una somma prestabilita.

A quest'ultimo tipo, in verità, appartengono anche polizze che garantiscono un capitale solo in caso di morte dell'assicurato per infortunio, classificate per questo come assicurazioni contro gli infortuni.

Tutte le polizze descritte prevedono il pagamento di una somma assicurata al verificarsi di eventi legati



alla vita umana: per alcune di esse la somma viene liquidata alla scadenza del contratto (o prima della stessa se l'assicurato viene a mancare); per altre solo nel momento in cui l'assicurato muore.

Il titolare della polizza indica la persona o le persone (beneficiari) alle quali la somma assicurata deve essere erogata.

Quando si verifica l'evento che dà luogo alla prestazione assicurata, il titolare, se in vita, o i beneficiari devono richiedere all'impresa assicuratrice il pagamento delle somme assicurate, altrimenti la polizza resta presso la compagnia in attesa di essere liquidata.

Le polizze e il rischio di “dormienza”

2

Se per esempio il contratto è scaduto e la polizza ha maturato un capitale, il titolare del contratto deve richiedere alla compagnia la liquidazione della somma assicurata. La normativa aiuta a ricordare al cliente che deve attivarsi in tal senso, obbligando l'impresa di assicurazione a inviare al titolare un avviso di scadenza. Può però accadere che il cliente non si attivi o che per vari motivi non sia rintracciabile.

Ancora più a rischio è il caso del decesso dell'assicurato, che spesso coincide con il titolare della polizza. Se i beneficiari del contratto assicurativo, spesso i familiari del cliente, non sono stati informati dell'esistenza della polizza o della compagnia con la quale si è sottoscritta, può accadere che:

- ✓ essi non si attivino per richiedere la somma assicurata, non essendo a conoscenza della polizza;
- ✓ la compagnia non sia in grado, a meno di casi particolari, di venire a conoscenza della morte dell'assicurato e quindi non si attivi per procedere alla liquidazione.



Esiste quindi il rischio di “dormienza”, ossia che nessuno dei soggetti coinvolti si attivi per liquidare la polizza.

Per ridurre il rischio l'IVASS, l'Autorità di vigilanza del settore assicurativo, ha chiesto alle compagnie di assicurazione di attivarsi con una serie di iniziative volte a ridurre il fenomeno, facilitando la verifica dei decessi degli assicurati e l'identificazione dei beneficiari, come per esempio:

- scambi di informazioni con gli intermediari;
- comunicazioni periodiche ai clienti, per consentire ai familiari di venire a conoscenza dell'esistenza della polizza;
- consultazione dell'Anagrafe del Comune di residenza del cliente per aggiornare l'indirizzo o per verificare che l'assicurato non sia deceduto.

In più, le compagnie devono incrociare i dati degli assicurati (codici fiscali) con l'Anagrafe tributaria istituita presso l'Agenzia delle Entrate, per verificare la

loro esistenza in vita e, nel caso l'incrocio restituisca la notizia del decesso dell'assicurato, attivarsi per rintracciare i beneficiari e proseguire con i passi necessari al pagamento delle somme dovute.

Se, nonostante le suddette iniziative, non si riesce ad attivare la liquidazione della somma assicurata, la polizza giace in attesa della riscossione e corre il rischio di diventare "dormiente". Le norme prevedono infatti che, in analogia a quanto previsto in altri Paesi europei, dopo un certo lasso di tempo gli importi non riscossi, dovuti per polizze o altri rapporti finanziari, vengano destinati a finalità pubbliche.

Tuttavia, dopo dieci anni, mentre i conti correnti possono essere sempre "risvegliati", le polizze si prescrivono e non possono più essere rimosse dai beneficiari.

Infatti, trascorsi dieci anni dall'evento - ossia la scadenza del contratto o il decesso dell'assicurato - le somme assicurate non richieste alla compagnia devono essere devolute dalle imprese assicuratrici a un apposito fondo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il "Fondo Rapporti Dormienti" (gestito dalla CONSAP e destinato a risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie) e non possono più rientrare nella disponibilità dei beneficiari.



Esempi:

“La signora Anna nel 2010 ha sottoscritto una polizza vita con durata 10 anni, che prevede che alla scadenza del contratto la compagnia eroghi un capitale rivalutato. Nel 2020 Anna riceve l'avviso di scadenza del contratto da parte della compagnia, ma dimentica di richiedere il pagamento. Se non si attiva entro il 2030, scatterà la prescrizione che farà decadere il diritto di Anna di richiedere il capitale. La somma assicurata verrà quindi devoluta dalla compagnia al Fondo statale sulle polizze dormienti.”

“Il signor Antonio nel 2010 ha sottoscritto un'assicurazione sulla vita che prevede il pagamento di un capitale rivalutato agli eredi nel momento in cui verrà a mancare. Nel 2020 Antonio muore per un incidente. Se la compagnia riesce a sapere del decesso e a contattare i beneficiari o se gli stessi vengono a conoscenza della polizza, si potrà procedere alla liquidazione del capitale. Altrimenti, trascorsi dieci anni dal decesso, la somma sarà devoluta al Fondo statale sulle polizze dormienti.”

Dieci consigli utili per evitare la “dormienza” della polizza

3

Ma si tratta veramente di un rischio significativo? In realtà, prima della “dormienza” si possono fare molte cose semplici e di buon senso:

1. conservare la documentazione contrattuale: una buona archiviazione evita il rischio di dimenticare l'esistenza della polizza;
2. informare dell'esistenza della polizza i propri cari o le altre persone interessate;
3. consegnare ai familiari o alle altre persone interessate una copia della polizza;
4. avvisare sempre la compagnia di eventuali modifiche dell'indirizzo di residenza o del recapito della corrispondenza;
5. IVASS suggerisce di designare specificamente i beneficiari con il nome e cognome e con i dati personali utili a rintracciarli, piuttosto che ricorrendo a designazioni generiche (ad esempio, eredi legittimi);
6. nel caso si preferisca designare genericamente i beneficiari, informare una persona di fiducia su cosa fare in caso di decesso;



7. monitorare periodicamente la posizione assicurativa e la designazione effettuata, anche attraverso l'area riservata ai clienti sul sito internet della compagnia;
8. in caso di esigenze di riservatezza, indicare - oltre ai beneficiari - una terza persona alla quale la compagnia potrà rivolgersi al verificarsi dell'evento assicurato;
9. nel caso in cui la presenza di una o più polizze presso una determinata compagnia sia nota ai beneficiari rivolgersi all'intermediario assicurativo, alla banca o alla compagnia - che deve riportare sul proprio sito web un punto di contatto per evadere le richieste di informazione dei possibili beneficiari sull'esistenza di polizze vita a loro favore - chiedendo informazioni per iscritto;
10. nel caso in cui sia nota la presenza di una o più polizze ma non sia nota la compagnia di riferimento, rivolgersi al "Servizio Ricerca Polizze Vita" di ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Il “Servizio Ricerca Polizze Vita” di ANIA

4

Il “Servizio Ricerca Polizze Vita” di ANIA è completamente gratuito e fornisce ai richiedenti, potenziali beneficiari della polizza, informazioni sull'esistenza o meno, presso le compagnie, di polizze relative a persone decedute. È perciò necessario formulare tante richieste quanti sono i potenziali beneficiari: per esempio, se è deceduto il genitore di due figli, sia il coniuge sia ciascuno dei figli dovrà formulare la richiesta.

Il servizio ANIA consente di effettuare la ricerca anche a delegati dei potenziali beneficiari (per esempio, l'avvocato di fiducia della famiglia) o in presenza di amministratori di sostegno di persone con gravi disabilità.



Il servizio è disponibile sul sito dell'Associazione (www.ania.it), alla seguente pagina web <http://www.ania.it/it/servizi/ricerca-coperture-vita.html>.



ANIA trasmette le richieste ricevute a tutte le compagnie, che verificano se nei propri archivi vi sia una polizza intestata alla persona deceduta e, in caso positivo, informano direttamente i beneficiari, in modo da procedere a quanto necessario per il pagamento delle somme assicurate. Diversamente, nel caso in cui non sia rintracciata alcuna polizza o i richiedenti non risultino beneficiari, non si riceve un riscontro dalle imprese assicuratrici (cosa che quindi equivale a un esito negativo della ricerca).

L'ASSICURAZIONE IN CHIARO

Una collana di guide per il consumatore.

Una collana di guide per conoscere da vicino il mondo delle assicurazioni e prendere confidenza con le principali soluzioni utili per la tutela del proprio benessere e della propria famiglia.

Con "L'Assicurazione in chiaro", Forum ANIA - Consumatori intende promuovere l'informazione e la cultura assicurativa, dedicando queste guide a chi vuole capire le caratteristiche delle polizze, nei loro aspetti sia normativi che pratici, per scegliere in modo consapevole e informato la protezione adeguata alle proprie esigenze.

Fanno parte della collana cinque volumi, dedicati all'assicurazione r.c. auto, all'intermediazione assicurativa, all'assicurazione vita, all'assicurazione casa e famiglia e all'assicurazione salute. Tutte le pubblicazioni sono scaricabili tramite i siti del Forum e delle associazioni dei consumatori.





Fanno parte del Forum e sono rappresentate nel suo organo direttivo
nove associazioni dei consumatori

